



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 38 del 24/09/2019**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Assente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Assente
BIGNAMI CLAUDIO	Presente
MURATORI MAURO	Presente

**PRESENTI N. 15**

**ASSENTI N. 2**

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ricordato che:**

- l'art. 98 comma 3 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 dispone:

“ 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi”;

**Preso atto che** la legge 30 luglio 2010 n. 122 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevedendo la successione alla stessa del Ministero dell'Interno. I Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali;

**Dato atto che** con deliberazione n. 53 del 25/09/2014 questo Consiglio Comunale ha approvato la costituzione dell'Ufficio di Segretario Comunale in convenzione con il comune di Grizzana Morandi;

**Preso atto che** detta Convenzione ha scadenza al compimento del 120° giorno dalla data di insediamento del nuovo Sindaco ovvero il 24 settembre 2019;

**Dato atto:**

- che il Sindaco di questo comune e i Sindaci dei Comuni di Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere Camugnano hanno convenuto di attivare una Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale individuando nel comune di Sasso Marconi il comune capo-convenzione;

- che il Segretario presterà il proprio servizio nei termini definiti dalla convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto che** i comuni citati sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari e che la classe di appartenenza della convenzione è “Segreteria - classe II” in quanto la popolazione complessivamente residente al 31.12.2018 nei comuni convenzionati è di n° 22.810 abitanti (Sasso Marconi n° 14.909 abitanti, Grizzana Morandi n° 3.894 abitanti, Lizzano in Belvedere n° 2.182 abitanti, Camugnano n° 1.825 abitanti) e la Segreteria Comunale di uno dei

quattro Comuni convenzionati, il Comune Capo Convenzione di Sasso Marconi è di per sé classificata quale Segreteria di classe II^;

**Preso atto** altresì che il Comune di Camugnano, componente la costituenda convenzione di cui al presente atto, fa attualmente parte di altro Ufficio Convenzionato di Segretario Comunale, precisamente con i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio;

- che detti comuni di Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio sono in procinto, così come lo stesso Comune di Camugnano, di sciogliere la convenzione tra loro in essere;

**Dato atto che:**

- la Convenzione oggetto del presente provvedimento sarà attiva solo successivamente allo scioglimento formale della Convenzione per l'Ufficio del Segretario Comunale di cui il Comune di Camugnano fa parte assieme ai comuni di Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio;

- fino alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione è prorogata e rimane comunque in essere la Convenzione per l'Ufficio del Segretario Comunale tra questo Comune ed il Comune di Grizzana Morandi;

**Visto** l'art. 30 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina le convenzioni tra Enti Locali per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Presenti n.15**

**Con voti** 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Muratori), espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- **di prorogare** la Convenzione in essere per l'Ufficio convenzionato di Segretario Comunale tra i Comuni di Sasso Marconi e Grizzana Morandi fino alla entrata in vigore della nuova convenzione oggetto del presente provvedimento;

- **di approvare** la convenzione fra i Comuni di Sasso Marconi, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere e Camugnano per l'Ufficio di Segretario Comunale nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- **di precisare** che il comune di Sasso Marconi sarà comune capo convenzione e che la classe di appartenenza della convenzione è "Segreteria - classe II" in quanto la Segreteria Generale del Comune convenzionato e Capo convenzione di Sasso Marconi è Segreteria di classe II e che la popolazione complessivamente residente al 31.12.2018 nei comuni convenzionati è di n. 22.810 abitanti (Sasso Marconi n° 14.909 abitanti, Grizzana Morandi n° 3.894 abitanti, Lizzano in Belvedere n° 2.182 abitanti, Camugnano n° 1.825 abitanti);

- **di dare atto che**, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, l'avvio della Convenzione oggetto del presente provvedimento è subordinato allo scioglimento della Convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Castel di Casio, e Camugnano;

- **di trasmettere** all'Ufficio Territoriale di Governo di Bologna-Prefettura di Bologna copia del presente atto per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA**  
**dell'Ufficio di Segretario Comunale**

L'anno duemiladiciannove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

Il Comune di Sasso Marconi con sede in Sasso Marconi piazza dei Martiri n.6, rappresentato dal Sindaco Roberto Parmeggiani;

- Il Comune di Grizzana Morandi, con sede in via Pietrafitta 52 Grizzana Morandi rappresentato dal Sindaco Franco Rubini
- Il Comune di Camugnano con sede in Camugnano Piazza Kennedy n° 1 rappresentato dal Sindaco Marco Masinara
- Il Comune di Lizzano in Belvedere con sede in Piazza Marconi 6 rappresentato dal Sindaco Sergio Polmonari

**PREMESSO**

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le Amministrazioni Comunali di Sasso Marconi, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere e Camugnano intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria.
- che l'art. 98 comma 3 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali;
- che la legge 30 luglio 2010 n. 122 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevedendo la successione alla stessa del Ministero dell'Interno. I Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali;

- che al 31.12.2018 il comune di Sasso Marconi aveva una popolazione di 14.909 abitanti, il Comune di Grizzana Morandi di 3894 abitanti, il Comune di Lizzano in Belvedere di 2182 abitanti, il Comune di Camugnano di 1825 abitanti;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dai consigli comunali con le seguenti deliberazioni immediatamente eseguibili:
  - o Sasso Marconi– deliberazione consiliare n° ..... del .....
  - o Grizzana Morandi deliberazione consiliare n° ..... del .....
  - o Camugnano – deliberazione consiliare n° .....del.....
  - o Lizzano in Belvedere –deliberazione n° .....del .....

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto e durata**

La convenzione disciplina la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale allo scopo di ridurre i costi di detto ufficio, a fini di diminuzione della spesa pubblica complessiva e rispetto dei limiti posti dalla legge agli enti locali in materia di spesa per il personale.

La convenzione avrà decorrenza dal 1 novembre 2019, data di presa in servizio del segretario titolare, fino al 120° giorno successivo alla scadenza ordinaria del mandato del sindaco del Comune capo-convenzione; prima della scadenza i Comuni potranno disporre la proroga con deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

Ciascun comune potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con deliberazione del consiglio comunale da inviare agli altri comuni e alla Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale di Governo a mezzo PEC; la convenzione verrà di conseguenza sciolta con effetto dall'inizio del mese successivo.

**Art. 2**

**Comune capo-convenzione**

Il Comune di Sasso Marconi è individuato quale Comune capo - convenzione.

La classe di appartenenza è Segreteria Generale Classe II.

In caso di cessazione anticipata della convenzione il segretario comunale rimarrà titolare della sede di Sasso Marconi.

Al sindaco del Comune di Sasso Marconi spettano, sentiti i sindaci dei comuni facenti parte della Convenzione la nomina e la revoca del segretario comunale.

### **Art. 3**

#### **Organizzazione del servizio**

Il segretario svolgerà il proprio servizio con orario articolato su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Il Segretario presterà la propria attività di norma e salvi diversi accordi tra i sindaci in occasione di particolari esigenze, per dodici ore settimanali per i comuni di Grizzana Morandi e Sasso Marconi, otto ore presso il Comune di Camugnano e quattro ore presso il comune di Lizzano in Belvedere.

I giorni di presenza del Segretario comunale durante l'arco settimanale presso i diversi comuni potranno variare per particolari esigenze dei singoli enti con particolare riferimento alle giornate di riunione degli organi e di presenza in sede dei sindaci.

Il Segretario utilizzerà il sistema di rilevazione delle presenze esistente presso i comuni.

Il rimborso delle spese di viaggio e l'attribuzione dei buoni pasto avverrà sulla base delle relative registrazioni.

In caso di assenza o impedimento del segretario il sindaco di ciascun comune, se il Comune è privo di un vice-segretario facente funzioni, provvederà a individuare un sostituto secondo la procedura prevista dalla Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Bologna. Le spese della sostituzione sono a carico di ciascun Comune.

### **Art. 4**

#### **Spese e loro ripartizione**

Il trattamento giuridico ed economico del Segretario comunale è regolato dai CCNL vigenti secondo la seguente ripartizione:

- Sasso Marconi 33.33%
- Grizzana Morandi 33.33%
- Camugnano 22.22%
- Lizzano in Belvedere 11.11%

Il comune di Sasso Marconi provvederà alla determinazione e al pagamento del trattamento economico fisso e accessorio, compresi i rimborsi per le spese di viaggio, ove dovuti, i buoni pasto nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41 co. 4 CCNL 16/5/2001, nonché le ulteriori retribuzioni calcolate su tale maggiorazione, saranno a esclusivo carico degli enti che intendono corrisponderli.

In considerazione della posizione e della distanza dei comuni convenzionati, il Segretario è autorizzato all'uso del proprio automezzo.

Nelle sole giornate in cui si rende necessario lo spostamento da un comune convenzionato ad un altro, su richiesta del Segretario, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per il tragitto fra il comune capo fila e il comune ove ci si rechi per servizio ovvero fra i comuni convenzionati qualora il tragitto sia inferiore rispetto alla distanza del comune capo fila. Il rimborso avverrà con un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro come previsto da norma di legge.

Ai sensi dell'art. 51 CCNL 1998/2001 il segretario ha titolo, ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale.

Ai fini del computo delle spese di viaggio e dei buoni pasto i comuni convenzionati trasmetteranno al servizio personale del comune capo fila, all'inizio di ogni mese, il riepilogo delle presenze del segretario relativo al mese precedente quale risultante dal sistema di rilevazione delle presenze, con indicazione delle giornate per le quali spetta l'erogazione del buono pasto.

Il comune capofila con cadenza trimestrale e a consuntivo trasmetterà ai comuni convenzionati il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio convenzionato con la relativa quota.

I comuni convenzionati si obbligano a rimborsare le quote di spettanza entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo.

Le spese per i diritti di rogito saranno a carico dei singoli comuni in base all'attività rogatoria svolta dal Segretario in ciascun comune.

Al fine di verificare il rispetto del limite previsto dall'art. 10 del D.L. 90/2014, la liquidazione verrà effettuata a consuntivo alla fine di ogni esercizio da parte del comune capo fila a seguito di apposite attestazioni da parte di ciascun comune convenzionato. Eventuali eccedenze rispetto al limite del quinto dello stipendio in godimento non saranno liquidate proporzionalmente agli importi dei diritti medesimi.

Al Segretario comunale spetta una retribuzione di risultato pari nel massimo al 10% del monte salari che sarà ripartita fra i comuni in base alla percentuale di partecipazione alla convenzione. Il comune capofila provvederà, sulla base della certificazione di ogni singolo comune sul raggiungimento degli obiettivi, alla corresponsione dell'emolumento, previa adozione di univoco sistema di valutazione. La quota di risultato inerente ai diritti di rogito sarà a carico di ogni singolo comune.

La trattenuta ex Ages di cui al D.L. 78/2010 effettuata sul Fondo di Solidarietà comunale del comune capo fila sarà posta a carico dei singoli comuni con modalità che tengano conto delle percentuali di cui al decreto 20/02/2013 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro Dell'economica e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, riproporzionate al 100% e di seguito riepilogate:

<b>COMUNE</b>	<b>% DECRETO</b>	<b>% RIPROPORZIONATA</b>
CAMUGNANO	4,5 %	11,48
LIZZANO IN BELVEDERE	4,5 %	11,48
GRIZZANA MORANDI	13,5 %	34,44
SASSO MARCONI	16,7 %	42,60
<b>TOTALE</b>	<b>39.20 %</b>	<b>100%</b>

#### **Art. 5**

##### **Rinvii**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 6**

##### **Modifiche e integrazioni**

Eventuali modifiche dovranno essere approvate dai consigli comunali dei comuni convenzionati; le relative deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale di Governo

Le modalità operative di svolgimento del servizio potranno essere definite con provvedimenti gestionali

La presente convenzione, esente da bollo ai sensi dell'art.16 Tabella B allegata al DPR n.642/1972, viene sottoscritta con firme digitali ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Grizzana Morandi  
Il Sindaco  
Franco Rubini

Comune di Lizzano in Belvedere  
Il Sindaco  
Sergio Polmonari

Comune di Sasso Marconi  
Il Sindaco  
Roberto Parmeggiani

Comune di Camugnano  
Il Sindaco  
Marco Masinara



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 532  
Segreteria Affari Generali

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI  
SEGRETARIO COMUNALE

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/09/2019

**IL RESPONSABILE**  
**POLI CLAUDIO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 532  
Segreteria Affari Generali

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO  
DI SEGRETARIO COMUNALE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/09/2019

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**

**BATTISTINI MARNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)